

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

## Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601, 711, 1171, 1198-A)

### EMENDAMENTI

#### Art. 8.

##### 8.700

IL RELATORE

*Al comma 6, dopo le parole: «organizzano con cadenza annuale», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

---

#### Art. 13.

##### 13.204 (testo 2)

VICARI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 22.**

**22.700**

IL RELATORE

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «dell'avvocato», sono soppresse le successive fino alla fine del comma e sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 23.**

**23.700**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «autonomia patrimoniale e finanziaria», inserire le seguenti: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,».*

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 28.**

**28.700**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «bilancio preventivo», sopprimere le parole successive fino alla fine del comma.*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio dell'ente».*

---

**Art. 33.**

**33.700**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» inserire le seguenti: «e al fine di garantire quanto meno il pareggio di bilancio».*

---

**Art. 34.**

**34.700**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».*

---

**Art. 38.**

**38.700**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «dei rapporti reciproci», sopprimere le seguenti: «, anche di carattere finanziario».*

*Inoltre, al comma 2 dopo le parole: «apposita convenzione», sopprimere le seguenti: «e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto».*

**Art. 39.**

**39.700**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine».

---

**39.0.200 (testo 2)**

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Delega al Governo in materia di attività formative complementari al tirocinio professionale forense)*

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini specifiche attività formative per il tirocinio professionale forense, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare delle attività formative da parte delle Università, in base a specifici accordi con gli ordini forensi;

b) possibilità, per gli studenti universitari, di effettuare parte del tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento del titolo di laurea in giurisprudenza;

c) previsione di strumenti di formazione e di verifica che assicurino la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione forense;

d) previsione di esercitazioni su casi pratici per un numero di ore non inferiore a trenta».

---

**Art. 41.**

**41.700**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al presente articolo sono a carico dei singoli consigli dell'ordine».

---

**Art. 64.**

**64.700**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**Art. 66.**

**66.0.700**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---





